

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Repertorio N. 5226

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'IMPRESA NICOLA PUTIGNANO DA NOCI (Bari) per la costruzione di n.6 palazzine comprendenti n.24 alloggi popolari in Ostuni ai sensi della Legge 30 dicembre 1960,n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti- Esercizi 1967 e 1968.-

Importo al netto f: 129.537.800.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantotto in questo giorno *trenta* del mese di *dicembre* nella Sede dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Avv.Vincenzo Palma autorizzato, con Ordinanza n.4/68 emessa il 1°/2/1968- del Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt: 151 e 153



del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165; richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2/7/1949, n. 408- sono comparsi, senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente Legge notarile dell'11/2/1913 n. 89;

il Sig. Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Putignano Nicola nato il 5/7/1933 a Noci (Bari) e ivi residente alla via della Repubblica n. 49 titolare dell'impresa edile omonima.-

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici Gabinetto- con Ministeriale n. 832/10172/P del 24 gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30/12/1960 n. 1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici- Comitato Attuazione piano costruzione abitazioni lavoratori agri-

coli dipendenti-con ministeriale n.69048 del 12.12. 1966,ha confermato questo Istituto nell'incarico sopradetto per gli esercizi 1967 e 1968 e per il periodo 1° gennaio -30 giugno 1969;

CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano costruzione abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del terzo piano di intervento la costruzione di n.24 alloggi popolari

in Ostuni per una spesa complessiva di L.150.000000-

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data Ottobre 1967 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con Provveditoriale numero 11266 del 7 giugno 1968 (Allegato n.1);

-CHE detto Provveditorato con detta provveditoriale ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori concordando con

l'Ufficio del Genio Civile,i nominativi delle Imprese da invitare,ai sensi dell'art.18 del regolamento di attuazione della Legge 30/12/1960 n.1676;

-CHE nella licitazione privata,esperita il 24 luglio 1968,come risulta dal relativo verbale(Alleg.n.2)

l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato all'Impresa Nicola Putignano da Boci(Bari) con il ribasso di L.6,00% (lire sei per cento)sull'importo a base d'asta di L. 138.100.000;

Stampa circolare del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con firma illeggibile e data 24/7/68.

-CHE l'Impresa Nicola Putignano intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli Obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le Opere di competenza del Ministero dei LL.FP., approvato con D.P.R. 16/7/1962, n.1063, ed offre un ulteriore ribasso di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di L.6,00% (Lire sei per cento).-

-CHE si è stabilito di addiventare oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativo.-

I componenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Nicola Putignano da Noci (Bari), aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nella premessa e sommariamente specificati negli articoli

1-3 e 4 del Capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai 16 (sedici) disegni che si dichiarono parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati (All. 3/a/3/b/3/c/3/d/3/e/ 3/f/3/g/3/h/3/i/3/l/3/m/3/n/3/o/3/p/3/q/3/r- dopo essere stati firmati dai contraenti e da me Funzionario rogante.-

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che, firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (allegato N.4).-

3°)- In virtù dell'art.99,ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale e Stampato per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di



opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in lire 129.537.800 (£. centoventinovemilionicinquecentotrentasettemilaottocento) al netto dell'offerta ed accettato ribasso di lire 6,00% (lire sei per cento) e di quello aggiuntivo di lire 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto un ribasso di lire 6,20% (lire sei e centesimi venti per cento) sullo importo a base d'asta di £. 138.100.000 (lire centotrentottomilionicentomila)-

5°)-I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà della Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di

assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.11 del Capitolato Speciale d'appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

8°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23/5/1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10 dicembre 1953, n.936.-

9°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

10°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad



applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

11°)- L'Impresa è responsabile in rapporti alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio de-

gli altri diritti della Stazione Appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impienati idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

12°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa, e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente Adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla

Stazione Appaltante , nè ha titoli a risarcimento di danni.-

13°)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

14°)- Sono a carico dell'Appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche l'imposta generale sull'entrata - senza diritto a rivalsa a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalla Legge 30 dicembre 1960, n.1676.-

15°)- E' altresì a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa, il contributo di L. 1,00% (Lire una e centesimi zero per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere succes-

sivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizia suppletiva, ecc.); nonchè sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-
16°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di appalto mediante fidejussione bancaria dell'importo di lire 6.490.700 (lire seimilioni quattrocentonovantamila settecento)- dello Istituto Bancario S. Paolo di Torino -giusta atto di fidejussione del 29 novembre 1968, che si allega (alleg.n.5) al presente contratto e del quale fa parte integrante.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

TUTTO CIO' PREMESSO

il Sig. Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Nicola Putignano da Noci (Bari) l'esecuzione dell'Appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a fare pagare l'ammontare dell'ap-

palto medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza
delle parti, che dame interpellate hanno dichiara-
to di essere l'atto stesso conforme alla loro volon-
tà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di aver-
ne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bol-
lo e di concessione governativa e beneficia della
registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 12
della Legge 30 Dicembre 1960, n.1676.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta
uso bollo scritto da persona di mia fiducia per
intero su facciate undici e righi diciassette sino
a questo punto della dodicesima facciata, oltre le
formalità di chiusura.-

F.to : Ubaldo Vallarino
F.to : Nicola Putignano
F.to : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

UFFICIO REGISTROX - BRINDISI -

Esatte lire Novemilacento - Reg.to 1°8 gennaio 1969-
al n.63 Mod.I°

IL CASSIERE

f.to firma illeggibile

IL DIRETTORE

f.to Dr. Rinaldi Carmelo

copia conforme

Brindisi, li - 9 GEN 1969

IL FUNZIONARIO ROGANTE

Avv. Vincenzo Palma



Vincenzo Palma